




Collana **MultiCompact**


Sicurezza, qualità e privacy



626 WORD COMPOSER

**Documento Valutazione Rischi
ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994**

Seconda Edizione



Infotel

626 WORD COMPOSER

ISBN 13 978-88-8207-265-0

EAN 9 788882 072650

Multicompact sicurezza, qualità e privacy, 10

Seconda edizione: novembre 2007

Infotel

626 word composer / Infotel. – 2. ed. – Palermo : Grafill, 2007

(Multicompact sicurezza, qualità e privacy ; 10)

ISBN 978-88-8207-265-0

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione.

344.450465 CDD-21

SBN Pal0209602

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di novembre 2007

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

PREFAZIONE	p.	5
1. DESCRIZIONE ED UTILITÀ DI 626 WORD COMPOSER	"	6
2. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)	"	7
2.1. Quadro normativo	"	7
2.2. Obbligo di effettuare la valutazione dei rischi	"	9
2.3. Sanzioni	"	10
2.4. Definizioni ricorrenti	"	11
2.5. Esempio di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	"	12
3. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 626 WORD COMPOSER	"	13
3.1. Introduzione al CD-ROM allegato	"	13
3.2. Requisiti minimi hardware e software per l'installazione	"	13
3.3. Procedura per la richiesta della "password utente"	"	13
3.4. Procedura per l'installazione del software	"	14
3.5. Procedura per la registrazione del software	"	14
4. MANUALE OPERATIVO DEL SOFTWARE 626 WORD COMPOSER	"	16
4.1. Descrizione e caratteristiche del programma	"	16
4.1.1. Caratteristiche generali di 626 WORD COMPOSER	"	16
4.2. La maschera principale di 626 WORD COMPOSER	"	17
4.3. Archivio Aziende e relativi dati anagrafici	"	18
4.4. Il menu Utilità	"	19
4.5. Il menu Legislazione	"	20
4.6. Il menu Manuale/Esempio	"	20
4.7. La maschera principale del WORD COMPOSER	"	21
4.8. La barra delle icone inferiori	"	22
4.9. La barra delle icone superiori	"	24
4.10. Costruzione di un Documento di Valutazione del Rischio (DVR)	"	24
4.11. Memorizzazione di un prototipo	"	26
4.12. Richiamo di un prototipo	"	26
4.13. Archivi grafici	"	27
4.14. Gestione collegamenti automatici	"	28
4.15. Image Word Editor	"	31
4.16. Catturatore immagini	"	31

Prefazione

Il presente volume, unitamente alla nuova edizione del software **626 WORD COMPOSER** allegato, consente di redigere i Documenti di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994. Mediante una nuova banca dati di schede specialistiche in formato MS Word® (personalizzabili ed ampliabili da parte dell'utente) relative ad attività lavorative, attrezzature, sostanze, opere provvisorie e mansioni, è possibile comporre documenti dettagliati contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza dei lavoratori.

Nella nuova edizione, aggiornata alle più recenti normative in materia di sicurezza, la già vasta banca dati è stata ulteriormente ampliata e completamente rivista sia nei contenuti sia nella veste grafica, ora veramente elegante e di sicuro impatto visivo.

La semplicità d'uso del software e l'aggiornatissima banca dati di documenti ed immagini fanno di **626 WORD COMPOSER** un utilissimo strumento operativo per tutti i professionisti impegnati nel settore della sicurezza e per le piccole e medie aziende.

Ing. Claudio Ciciriello, Direttore Tecnico INFOTEL
Dr. Riccardo Ciciriello, Amministratore Unico INFOTEL

Capitolo 1

Descrizione ed utilità di 626 Word Composer

Il software **626 WORD COMPOSER** costituisce un valido strumento per tutti i professionisti impegnati nel delicato settore della Sicurezza in quanto consente la redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.

Si tratta di un Compositore estremamente versatile ed efficace che, grazie alle schede in formato MS Word® realmente professionali e personalizzabili da parte dell'utente, consente la generazione di documenti tecnicamente validi, corredati da disegni ed immagini esplicative.

Alcune utilità grafiche a corredo del software (tra cui il *catturatore di immagini* e l'*Image Word Editor*) consentono la gestione grafica dei documenti composti che potranno così essere ulteriormente arricchiti con immagini, schede tecniche, segnaletica, ecc.

Prima di illustrare le modalità operative di utilizzo del software, si ritiene opportuno riportare sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale sulla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Capitolo 2

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)↳ **2.1. Quadro normativo**

L'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e gli adempimenti documentali conseguenti (piano di sicurezza aziendale) è previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 626/1994 (la valutazione del rischio per i lavoratori esposti ad amianto, piombo e rumore è invece disciplinata dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277). In particolare l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio è regolato dall'articolo 4, commi:

- *secondo* (obbligo in genere);
- *terzo* (obbligo di tenere copia del documento derivante dalla valutazione del rischio presso l'azienda);
- *sesto* (obbligo di effettuare la valutazione del rischio con la collaborazione del medico competente, del responsabile del servizio di protezione e prevenzione e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- *decimo* (previsione di decreti ministeriali su procedure standardizzate per le piccole e medie aziende).

In proposito è stato emanato il Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996 che prevede le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione per le aziende agricole e forestali che occupano fino a 10 addetti a tempo indeterminato, le aziende di pesca fino a 20 addetti, le aziende industriali fino a 30 addetti e le altre aziende fino a 200 addetti. La circolare del Ministero del lavoro del 7 agosto 1995, n. 102, fornisce ulteriori chiarimenti sulla predisposizione del documento relativo alla valutazione dei rischi.

L'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e gli obblighi conseguenti o sostitutivi (vedi oltre) non sono delegabili.

Si riporta, qui di seguito, l'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 (il testo completo del decreto è richiamabile dall'interno del software allegato).

Art. 4

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19, comma 1 lettera e);

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ed al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, ed alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

↳ 2.2. Obbligo di effettuare la valutazione dei rischi

Il datore di lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La relazione deve contenere inoltre l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla predetta valutazione nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento

dei livelli di sicurezza (piano di sicurezza) nel tempo in conseguenza della valutazione effettuata (articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994).

L'obbligo della valutazione dei rischi e dell'elaborazione del documento deve essere adempiuto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS).

Tale obbligo riguarda anche le piccole e medie aziende ancorché per esse (articolo 4, comma 9, D.Lgs. n. 626/1994) è prevista la possibilità dell'emanazione di un Decreto Ministeriale che definisca "procedure standardizzate".

Il documento di cui sopra deve essere custodito presso l'azienda ovvero presso l'unità produttiva (articolo 4, terzo comma, D.Lgs. n. 626/1994) e può essere consultato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 19, ultimo comma, D.Lgs. n. 626/1994).

Per le concrete modalità di esecuzione della valutazione del rischio e dei conseguenti adempimenti documentali si veda il successivo par. 4.

Il D.Lgs. n. 242/1996 – nel modificare l'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 – ha dettato un regime semplificato per le aziende familiari e per quelle che occupino fino a 10 addetti purché non si tratti di:

- aziende con rischi di incidenti rilevanti di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 175/1988 soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica;
- centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari;
- aziende estrattive ed altre attività minerarie;
- aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi, polveri e munizioni;
- strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private;
- aziende soggette a particolari fattori di rischio individuati per specifici settori produttivi da uno o più decreti del Ministro del lavoro.

Le aziende familiari e fino a 10 addetti sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi ma non anche a redigere il relativo documento. In luogo di tale redazione esse devono autocertificare per iscritto di aver eseguito la valutazione ed inviare l'autocertificazione stessa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 4, comma 11, del D.Lgs. n. 626/1994).

In tal caso, comunque, è preferibile, anche se non obbligatorio, redigere un documento scritto contenente la valutazione dei rischi e conservarlo in azienda.

Nonostante il possesso dei limiti dimensionali di cui sopra sono comunque tenute a redigere il documento le aziende di cui alla nota dell'Allegato I del D.Lgs. n. 626/1994 (case di ricovero e cura, aziende con rischi di incidente rilevante, fabbricazione e deposito separato di esplosivi polveri e munizioni, centrali termoelettriche, aziende estrattive e minerarie).

↳ 2.3. Sanzioni

Il datore di lavoro che ometta di elaborare il documento di valutazione del rischio o che comunque la effettui senza la collaborazione del medico competente (nei casi previsti) e del responsabile del servizio per la prevenzione e la protezione (RSPP), o senza aver sentito il rappresentante per la sicurezza (RLS) è punito con un'ammenda da 3 a 8 milioni di lire o con l'arresto da tre a sei mesi (articolo 89, D.Lgs. n. 626/1994). Allo stesso modo è punito il datore di lavoro che violi l'obbligo di autocertificare l'effettuazione scritta della valutazione dei rischi e degli adempimenti conseguenti, pur non essendo obbligato ad elaborare il relativo documento.

↳ 2.4. Definizioni ricorrenti

■ *Pericolo*

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni.

■ *Rischio*

Probabilità di raggiungere il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.

Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.

■ *Valutazione dei rischi*

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul posto di lavoro.

■ *Lavoratore*

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, nonché gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui sopra non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi.

■ *Datore di lavoro*

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

■ *Servizio di prevenzione e protezione dei rischi*

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.

■ *Medico competente*

Medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del

Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

2. docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3. autorizzazione di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

■ *Responsabile del servizio di prevenzione e protezione*

Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

■ *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

Persona/e eletta/e o designata/e per rappresentare i lavoratori in merito agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

■ *Prevenzione*

Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

■ *Agente*

L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

■ *Unità produttiva*

Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

↳ 2.5. Esempio di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Un esempio di Documento di Valutazione dei Rischi, per una Comunità montana e relativamente ad una serie di attività stagionali tipiche, è stato redatto con **626 WORD COMPOSER** ed è riportato nel software secondo quanto descritto al Capitolo 4. Tale esempio, riportato in formato MS Word[®], è personalizzabile ed ampliabile da parte dell'utente.